

STATUTO ASC

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE CALCIATORI

Articolo 1 – Costituzione.

1. È istituita la "Associazione Sammarinese Calciatori" (per brevità ASC), la quale opera come associazione a carattere apolitico ed apartitico, avente piena autonomia funzionale ed amministrativa nel completo rispetto della normativa statale della Repubblica di San Marino e della FSGC, e nell'interesse esclusivo dei propri associati – calciatori e calciatrici tesserati per la FSGC – sia come categoria che come singoli.

2. La ASC è riconosciuta dal Consiglio Direttivo della FSGC della quale accetta gli Statuti e tutte le Carte Federali vigenti e future. Nello svolgimento della propria attività, è estranea ad ogni influenza di religione, politica, razza, etnia, sesso, genere, lingua o a qualsiasi altra discriminazione.

Articolo 2 – Sede.

La ASC ha sede nella Repubblica di San Marino in Borgo Maggiore (RSM) via XXVIII Luglio n. 218.

Articolo 3 – Marchio.

La ASC usa, come marchio, un simbolo grafico rappresentante un calciatore che guida un pallone. A sinistra della predetta immagine viene riportata la sigla ASC mentre in calce alla medesima viene riportata la dicitura per esteso ASSOCIAZIONE SAMMARINESE CALCIATORI.

Articolo 4 – Scopi.

1. L'ASC non ha fini di lucro ed ha come scopo primario quello di promuovere, sviluppare e diffondere la figura umana e professionale di tutti i propri associati sia come sportivi che come uomini nonché di intraprendere ogni iniziativa finalizzata a favorire la formazione dei calciatori di ogni categoria e ruolo, a curare la professionalità tecnica e morale dei calciatori, a pubblicizzare l'immagine del calciatore ed a valorizzare la figura del medesimo in ambito nazionale ed internazionale con particolare attenzione ai settori giovanili. Concorre a promuovere ogni forma di tutela medico - sanitaria ed assicurativa dei propri iscritti nonché, d'intesa con la FSGC ed il CONS, all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive, aderendo incondizionatamente alle norme Internazionali in materia di antidoping (WADA) ed alle norme sulla disciplina dello sport.

2. L'ASC, in qualità di Associazione rappresentativa dei calciatori e delle calciatrici sammarinesi, ha inoltre funzioni di rappresentanza nelle trattative con la FSGC o con altri Enti e/o soggetti che abbiano rilevanza nell'ordinamento federale sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 5 – Soci.

1. Possono associarsi alla ASC tutti i calciatori e le calciatrici sammarinesi e/o stranieri dei Settori Giovanili, dilettanti e Futsal che siano tesserati per club affiliati alla FSGC e partecipanti ai campionati organizzati dalla stessa FSGC.

2. Possono altresì far parte dell'ASC tutti i calciatori e le calciatrici sammarinesi tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri del settore professionistico e non professionistico e Futsal.

3. Sono ammessi anche tutti gli ex calciatori/calciatrici che siano stati tesserati per club affiliati alla FSGC o che abbiano collaborato in qualunque modo/ruolo con essa aventi residenza o cittadinanza sammarinese.

4. Per associarsi, i calciatori e le calciatrici devono presentare domanda scritta di ammissione su apposito modulo predisposto dalla ASC, la quale sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo della ASC che provvederà a decidere sull'accoglimento o il respingimento della stessa.

5. L'ammissione comporta l'iscrizione alla ASC ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente avrà ricevuto apposita comunicazione dalla segreteria della ASC e fino a quando il medesimo socio non provvederà a comunicare la volontà di disdire l'iscrizione con raccomandata e/o altra comunicazione al Segretario e/o al Consiglio Direttivo, con ogni mezzo utile a raggiungere lo scopo. Deve essere allegata alla domanda, a pena di irricevibilità, la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

6. La domanda di ammissione, che implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, deve comunque contenere l'espressa accettazione degli articoli che prevedono la concessione in esclusiva all'ASC, nei limiti e per le finalità ivi indicati, del diritto all'uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati.

7. In caso di rigetto della domanda, comunicato con specifica motivazione, il richiedente potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata da spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto. L'organo decidente, valutata la richiesta, deciderà entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale. La decisione è inappellabile.

Articolo 6 – Soci sostenitori

1. Sono soci sostenitori tutte le persone che aiutano a promuovere l'immagine e sostengono le attività dell'ASC.

2. I soci sostenitori non possono essere eletti e/o ricoprire alcuna carica elettiva.

Articolo 7 – Doveri dei soci.

Gli associati hanno i seguenti doveri:

- rispettare le prescrizioni del presente Statuto e le decisioni comunicate con le delibere dei competenti Organi associativi;
- attenersi alle previsioni normative in vigore del CONS e della FSGC;
- di tenere un comportamento che sia conforme ai principi della lealtà, probità e della correttezza sportiva;
- dare il proprio contributo alle attività svolte dall'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, salva la garanzia del diritto al dissenso;
- accettare le norme deontologiche del calciatore emanate di comune accordo con la FSGC;
- di provvedere al pagamento della quota associativa annuale.

Articolo 8 – Esclusione soci.

Gli associati perdono il diritto di far parte della ASC:

1. per recesso, attraverso comunicazione scritta da inviare alla ASC e con effetto al termine della stagione sportiva medesima;
2. mancato pagamento della quota associativa annuale;
3. per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare;
4. per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva;
5. per estinzione dell'Associazione.

Articolo 9 – Organi ASC.

Sono organi della ASC:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice – Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri ove nominato;
- h) il Collegio Sindacale, ove costituito.

Articolo 10 – Durata delle cariche.

1. La durata delle cariche elettive è quadriennale ovvero di 4 (quattro) anni senza possibilità di proroghe e/o rinnovazioni delle stesse, salvo che sia espressamente previsto dal presente Statuto.
2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono rieletti automaticamente alla scadenza del mandato, salvo la presentazione di altra candidatura.
3. Il Presidente uscente ed i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 11 – Retribuzione delle cariche sociali.

1. La ASC, per l'espletamento delle cariche sociali e di consulenza, riconosce uno specifico compenso in relazione alle prestazioni esercitate, con possibilità di stabilire anche un apposito rapporto di lavoro subordinato.
2. Nello svolgimento delle attività per conto della ASC la stessa prevede anche un eventuale rimborso spesa dietro presentazione di specifica documentazione.

Articolo 12- Assemblea Generale-dei soci.

1. L'Assemblea Generale ha competenza incondizionata e primaria ed è costituita dai soci regolarmente iscritti all'Associazione i quali possono nominare, con delega scritta, un rappresentante per ogni squadra iscritta al settore calcio dilettanti ed al settore Futsal, il quale deve essere eletto tra i calciatori tesserati per la medesima squadra. Il rappresentante di ogni squadra dovrà essere indicato all'atto di iscrizione alla ASC sull'apposito modulo e parteciperà all'Assemblea quale rappresentante di tutti i calciatori soci iscritti.
2. L'Assemblea Generale si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno per provvedere alle seguenti incombenze:
 - esame della gestione sociale;
 - approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - discutere e deliberare su ogni altro atto che sia di sua competenza;
 - nomina gli organi sociali.
3. L'Assemblea è validamente convocata dal Presidente, con preavviso da spedirsi almeno di giorni 7 (sette) giorni prima con lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente che ne accerti la ricezione ai destinatari, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea straordinaria sarà convocata dal Presidente, nei casi in cui il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.
5. L'Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione. La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo almeno 1 (una) ora dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea Generale sia straordinaria che ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo sulle decisioni per le modifiche dello statuto che devono essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 13 – Requisiti di eleggibilità ed incompatibilità.

1. Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente Statuto tutti i membri componenti l'Assemblea Generale ad esclusione dei soci sostenitori come previsto dall'art.6, con cittadinanza e residenza nella Repubblica di San Marino.

2. Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente Statuto i soggetti che siano stati sanzionati con squalifica o inibizione con decisioni definitive da parte degli organi di giustizia sportiva della FSGC e/o della FIGC per un periodo complessivo non inferiore ad un anno; ovvero coloro che siano stati attinti da squalifica per doping; ovvero coloro che siano stati attinti da provvedimenti disciplinari negli ultimi 2 (due) anni per un periodo complessivo non inferiore di un anno, salva riabilitazione, della FIFA, dell'UEFA, del CONS o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore ad un anno.

3. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi - ovvero abbiano patteggiato una pena – per un periodo non inferiore ad un anno.

4. Sono inoltre ineleggibili coloro che, avendo violato le disposizioni del presente Statuto o disonorato la reputazione, l'onore e l'immagine dell'ASC, siano stati definitivamente condannati alla sospensione temporanea della qualità di associato per un periodo non inferiore ad un anno.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo dell'ASC è composto da 12 (dodici) membri ed è eletto dall'Assemblea Generale con votazione a maggioranza semplice (50%+1) dei presenti. Sono eleggibili tutti i membri componenti l'Assemblea con cittadinanza e residenza nella Rep. di San Marino.

2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci validamente convocata dal Presidente dell'ASC con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, ovvero mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, ai soci almeno 60 (sessanta) giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno - con votazione a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ordine di iscrizione e, successivamente, di età.

3. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e predispone la relazione sulla gestione annuale ed il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea Generale per l'approvazione. Inoltre, adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'ASC e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto; ratifica i provvedimenti disciplinari contro gli associati; stabilisce l'importo delle quote sociali; esprime parere sulle questioni di carattere organizzativo su cui venga interpellato; decide su tutte le questioni che gli siano espressamente demandate dall'Assemblea Generale.

4. Il Consiglio Direttivo viene riunito dal Presidente o per delega dal Vice Presidente almeno 2 (due) volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consigliere che risulterà assente ingiustificato per 3 (tre) riunioni consecutive sarà considerato dimissionario all'atto della terza assenza e sostituito dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile con il consigliere primo non eletto nell'ultima Assemblea elettiva.

6. In caso di non accettazione della carica o di dimissioni da parte di Consiglieri eletti, entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i candidati che nella medesima Assemblea Generale avranno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti dopo gli eletti, nomina da ratificarsi nella prima Assemblea Generale successiva.

Articolo 15 – Cariche d'Onore.

1. Si considerano Membri d'Onore coloro che sottoscrivono l'iniziale Statuto.
2. Possono essere nominati Membri d'Onore coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo agonistico e dirigenziale e che siano dotate di specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al raggiungimento degli scopi dell'ASC.
3. L'ammissione e l'esclusione di tali soci competono al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. Questi soci hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Articolo 16 - Il Presidente.

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea Generale validamente convocata dal Presidente uscente con avviso da spedirsi con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, ai soci almeno 60 (sessanta) giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno - con votazione a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in ordine di iscrizione e, successivamente, di età.
2. Il Presidente, accettato l'incarico, nomina - sentito il Consiglio Direttivo - il Vice-Presidente ed il Segretario.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; adotta tutti quei provvedimenti che rivestano carattere d'urgenza e che siano imposti da circostanze eccezionali ed inderogabili, con obbligo di presentarli per la ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, nomina il rappresentante dell'ASC per ricoprire i ruoli e le cariche riconosciute all'Associazione dallo Statuto della FSGC e dal CONS nonché ogni altra carica prevista all'interno degli organi nazionali ed internazionali. Questo può essere eletto anche tra esperti tecnici e professionisti senza residenza e cittadinanza nella Repubblica di San Marino.
5. Il Presidente può farsi rappresentare per incarichi specifici da componenti del Consiglio Direttivo o da membri laici.

Articolo 17 – Il Vice-Presidente.

1. Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
2. Il Vice-Presidente in carica dovrà sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza od impedimento.
3. In caso di cessazione della carica da parte del Presidente, il Vice-Presidente in carica ne assumerà le funzioni fino a nuove elezioni.

Articolo 18 – Il Segretario.

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, che ne determina i compiti.
2. Coordina e dirige i servizi connessi alla segreteria, provvede all'esecuzione ed alla messa in atto delle disposizioni emanate dagli Organi Direttivi, redige i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo che ne determina i compiti.
2. Svolge tutte le pratiche di carattere finanziario ed amministrativo e prepara il Bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 20 – Il Collegio dei Probiviri.

1. L'Assemblea può eleggere ogni quadriennio olimpico 3 (tre) Probiviri, scelti anche fra persone non associate di riconosciuto prestigio. I membri del Collegio non devono obbligatoriamente avere

cittadinanza e residenza nella Repubblica di San Marino e devono essere esperti tecnici e professionisti con esperienza in materia.

2. Il Collegio dei Proviviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, con procedura arbitrale semplice ed irrituale, su istanza di chiunque vi abbia interesse, sulle questioni che insorgono in conseguenza dell'accoglimento o del rigetto della domanda di iscrizione all'Associazione, delle sanzioni, ivi compresa l'espulsione degli Associati, decise dal Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio decide altresì, su istanza di chiunque vi abbia interesse, su eventuali controversie che possano insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

4. La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile.

Articolo 21 – Sanzioni disciplinari.

1. Gli associati, nonché tutti gli appartenenti all'Associazione, che abbiano violato i doveri specifici del presente Statuto saranno sottoposti, da parte degli organi competenti, a seconda della gravità della condotta accertata, ad una delle seguenti sanzioni:

- a. ammonizione scritta o deplorazione;
- b. ammenda;
- c. ammenda con diffida;
- d. sospensione temporanea;
- e. espulsione definitiva dall'ASC.

2. I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno essere comunicati per iscritto agli interessati. Questi ultimi potranno ricorrere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Proviviri che deciderà entro 30 (trenta) giorni.

3. Le sanzioni irrogate dovranno essere comunicate per le eventuali determinazioni di competenza al Presidente della FSGC il quale, se del caso, provvederà a notificare anche la FIGC, la UEFA e/o la FIFA per quanto di rispettiva ed eventuale competenza.

Articolo 22 – Il Collegio Sindacale.

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione può essere affidato al Collegio Sindacale. Esso è composto da un Sindaco Revisore eletto dall'Assemblea dei Soci. I componenti del Collegio Sindacale rimangono in carica quattro anni. Il Sindaco Revisore incaricato per tale funzione può non percepire alcun compenso e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o appartenere all'Ordine dei Commercialisti o degli Avvocati e/o dei Notai della Repubblica di San Marino. Inoltre, non deve avere alcun rapporto con i membri del Consiglio Direttivo.

2. La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione. In caso di dimissioni da parte di un Sindaco subentra nella carica il primo non eletto in regola con le norme del presente Statuto.

3. L'elezione del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea non è obbligatoria.

Art. 23 - Competenze del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali. I Sindaci Revisori inoltre:

- a) esercitano il controllo contabile;
- b) intervengono alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- c) devono convocare l'Assemblea dei Soci, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità.

2. I Sindaci Revisori hanno tutti gli obblighi, compiti e doveri stabiliti dalle Leggi vigenti in materia.

Articolo 24 – Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è rappresentato:

1. dalle quote associative versate da ciascun associato, ordinario o d'onore, secondo l'indicazione del Consiglio Direttivo;
2. da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento di ogni tipologia di attività effettuata dall'ASC per il conseguimento dello scopo sociale;
3. da una percentuale, da stabilire in merito ad ogni singolo accordo, per fini pubblicitari e sponsorizzazioni degli associati alla ASC;
4. da eventuali contributi economici attinenti all'utilizzazione del diritto all'immagine degli associati e della ASC;
5. dagli interessi dei beni patrimoniali liquidi;
6. dai contributi federali, statali e/o di qualsiasi natura, sponsorizzazioni, atti di liberalità di enti o persone sia fisiche che giuridiche, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
7. da una percentuale pari al valore dell'8% (otto %) sul compenso totale che ogni calciatore, associato alla ASC, percepisce dalla presenza nella Nazionale della Repubblica di San Marino, con possibilità di revisione di tale valore qualora si verificano delle modifiche sul compenso stesso.

Articolo 25 – Scioglimento.

L'Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per decisione presa dall'Assemblea Generale straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati, con l'approvazione di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Articolo 26 – Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è fissata fino all'Anno 2100, e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Generale straordinaria, alla quale è rimesso anche l'anticipato scioglimento.

Articolo 27 – Esercizio sociale.

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro 6 (sei) mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Articolo 28 - Modifiche dello Statuto.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi 2/3 (due terzi) dei partecipanti.

Articolo 29 – Controversie.

1. Gli associati, nonché tutti gli appartenenti all'Associazione, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, le delibere degli organi direttivi e la normativa federale e quella degli organismi internazionali.
2. Essi, con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dall'A.S.C. nonché quanto disposto dagli ordinamenti di giustizia sportiva nazionale ed internazionale esistenti.
3. L'Associazione riconosce la giurisdizione degli Organi Federali di Disciplina della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e della FIGC, del Tribunale Sportivo del CONS, nonché del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
4. Tutte le questioni e tutte le controversie che potranno insorgere durante il rapporto associativo inerenti all'interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie e regolamentari, comprese quelle collegate alle determinazioni del Consiglio Direttivo e quelle tutte, comunque, insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi, devono essere obbligatoriamente sottoposte all'esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri.

5. Ogni altra controversia che riguardi gli Associati e/o i membri dell'Associazione e che esuli dall'ambito endoassociativo di cui ai commi precedenti, sarà devoluta agli organi federali o esofederali o dell'ordinamento giuridico generale competenti.

Articolo 30 – Entrata in Vigore.

1. Le modifiche al presente Statuto entreranno in vigore dal momento del riconoscimento giuridico da parte del Tribunale unico della Repubblica.
2. Il presente Statuto dovrà essere inviato contestualmente alla FSGC per la relativa pubblicazione sul sito federale ed al CONS per ogni eventuale adempimento di legge.